

## Minimali giornalieri e valori di contribuzione dovuta per il 2015

di Elena Martina - esperta in materia previdenziale

Con la [circolare n.11 del 23 gennaio](#), l'Inps ha fornito gli importi 2015 relativi al limite minimo di retribuzione giornaliera e a tutti i valori che aziende e professionisti utilizzano per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2015 non abbiano potuto tenere conto degli importi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 aprile 2015, come previsto dalle disposizioni Inps. Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2015 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

### Generalità dei lavoratori

#### Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tale importo viene rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.

Per l'anno 2015 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 47,68 (pari al 9,5% del Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld pari a € 501,89).

Tale minimale è valido anche per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al d.P.R. n.602/70, per le cooperative sociali e per il personale iscritto al Fondo volo.

Nelle tabelle A e B allegate alla circolare sono contenuti i limiti di retribuzione giornaliera dei vari settori rivalutati per il 2015. Essi, ove inferiori, debbono comunque essere ragguagliati a € 47,68.

**Tabella A – Anno 2015**

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	€ 131,89	€ 39,85 <sup>(*)</sup>	€ 37,20 <sup>(*)</sup>
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni	€ 100,28	€ 47,74	€ 42,44 <sup>(*)</sup>
Artigianato		€ 42,44 <sup>(*)</sup>	€ 37,20 <sup>(*)</sup>
Agricoltura	€ 105,53	€ 55,65	€ 42,41 <sup>(**)</sup>
Credito assicurazioni e servizi	€ 131,89	€ 45,12 <sup>(*)</sup>	€ 42,44 <sup>(*)</sup>
Commercio	€ 131,89	€ 37,20 <sup>(*)</sup>	€ 37,20 <sup>(*)</sup>

<sup>(\*)</sup> = Da adeguare a € 47,68 (art.7, L. n.638/83 e L. n.389/89)  
<sup>(\*\*)</sup> = Non soggetto all'adeguamento di cui all'art.7, L. n.638/83, ai sensi dell'art.5 dello stesso articolo.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Tabella B – Anno 2015

Settore	Qualifiche		
	Impiegati		Operai
	Docenti e non docenti con funzioni direttive	Docenti e non docenti	
Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre Istituzioni ivi comprese le IPAB	€ 50,42	€ 23,31 <sup>(*)</sup>	€ 18,66 <sup>(*)</sup>
Istruzione ed educazione scolare non statale	€ 51,70	€ 23,31 <sup>(*)</sup>	€ 23,31 <sup>(*)</sup>
Assistenza sociale svolta da Istituzioni sociali e assistenziali ivi comprese le IPAB	€ 50,42	€ 20,93 <sup>(*)</sup>	€ 16,32 <sup>(*)</sup>
Attività di culto, formazione religiosa e attività similari	€ 50,42	€ 20,93 <sup>(*)</sup>	€ 16,32 <sup>(*)</sup>
Spettacolo	<b>Dirigente</b>	<b>Impiegato</b>	<b>Operaio</b>
	€ 108,22	€ 32,53 <sup>(*)</sup>	€ 25,59 <sup>(*)</sup>
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	€ 91,09	€ 27,92 <sup>(*)</sup>	€ 20,93 <sup>(*)</sup>
Agenti di assicurazione in gestione libera	<b>Capo Ufficio Imp I cat.</b>	<b>Impiegati 2 e 3 cat.</b>	
	€ 32,53 <sup>(*)</sup>	€ 23,31 <sup>(*)</sup>	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	<b>Impiegati di concetto</b>	<b>Impiegati d'ordine</b>	
	€ 37,20 <sup>(*)</sup>	€ 30,26 <sup>(*)</sup>	
Amministrazione statale	<b>Personale docente e non docente</b>		
	€ 23,31 <sup>(*)</sup>		
	<b>Ispettori</b>		
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)	<b>Di org.ne produttiva</b>	<b>Produzione Cat. A</b>	<b>Produzione Cat. B/C</b>
	€ 84,48	€ 42,44 <sup>(*)</sup>	€ 27,92 <sup>(*)</sup>
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	€ 14,01 <sup>(*)</sup>		
Credito (per solo personale Ausiliario)	<b>Personale fatica, custodia, pulizia</b>		
	€ 18,66 <sup>(*)</sup>		
Servizio di pulizia disinfezione e Disinfestazione	<b>Operai</b>		
	<b>3 livello</b>	<b>4 livello</b>	<b>5 livello</b>
	€ 23,31 <sup>(*)</sup>	€ 20,93 <sup>(*)</sup>	€ 18,66 <sup>(*)</sup>
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	<b>Pulitori</b>		
	€ 18,66 <sup>(*)</sup>		
Pesca costiera e mediterranea	<b>Capo barca Motorista</b>	<b>Capo pesca</b>	<b>Marinaio</b>
	€ 30,26	€ 27,92	€ 23,31 <sup>(***)</sup>
Pesca oltre gli stretti	<b>Comandante, Direttore macchina</b>	<b>1° ufficiale coperta, macchinista</b>	<b>2° ufficiale coperta, macchinista</b>
	€ 58,39	€ 42,71	€ 35,96
	<b>Nostromo, capo mac. na, capo pes.</b>	<b>Marinaio, cuoco, ecc</b>	<b>Mozzo</b>
	€ 31,50	€ 24,74 <sup>(***)</sup>	€ 23,31 <sup>(***)</sup>

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Giornalisti	Redattore	Praticante	Collab./CorrISP
	€ 78,45	€ 55,65	€ 14,01 <sup>(*)</sup>
<sup>(*)</sup> = Da adeguare a € 47,68 (art.7, L. n.638/83 e L. n.389/89)			
<sup>(***)</sup> = Da adeguare a € 26,49, ai sensi dell'art.22, L. n.160/75			

## Quando non vi è obbligo di osservare il minimale

Non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo.

## Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari a € 26,49. Lo stesso importo si applica alle retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n.413/84). La retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n.250/58), il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, è pari a € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).

Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a € 26,49. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 47,68.

## Minimale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Il rispetto del minimale contributivo vige anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale. In questo caso occorre determinare la retribuzione minima oraria.

In caso di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$(\text{€ } 47,68 \times 6) / 40 = \text{€ } 7,15$$

Qualora, invece, l'orario sia di 36 ore settimanali (lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 47,68 \times 5) / 36 = \text{€ } 6,62.$$

## Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

Il contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

In questo caso è prevista un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pari a € 46.123,00. L'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

## Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari a € 100.323,52 (arrotondato è pari a € 100.324,00).

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

## Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (€ 501,89 per l'anno 2015), risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di € 200,76. Il limite annuale per l'accredito

dei contributi, arrotondato all'unità di euro è pari a € 10.440,00 (200,76 x 52).

## Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Per l'anno 2015, gli importi degli elementi retributivi che non concorrono a alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono:

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	€ 5,29
Fringe benefit (tetto)	€ 258,23
Indennità di trasferta intera Italia	€ 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	€ 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	€ 15,49
Indennità di trasferta intera estero	€ 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	€ 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	€ 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	€ 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	€ 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	€ 2.065,83

## Maternità obbligatoria: importo a carico del bilancio dello Stato

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato nel 2015 è pari a € 2.086,24. L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <Dati-Retributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

## Lavoratori dello spettacolo

### Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà (5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base con-

tributiva e pensionabile (€ 100.324,00). L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00).

Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua (€ 46.123,00), posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

### Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
Da Euro	A Euro	Euro	
731,01	1.463,00	731,00	1
1.463,01	3.657,00	1.463,00	2
3.657,01	5.851,00	2.194,00	3

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

5.851,01	8.045,00	2.925,00	4
8.045,01	10.239,00	3.657,00	5
10.239,01	13.164,00	4.388,00	6
13.164,01	16.090,00	5.120,00	7
16.090,01	In poi	5.851,00	8

Le informazioni relative all'eccedenza dei massimali retributivi verranno fornite mediante la compilazione dell'elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>) nell'ambito della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (circolare Inps n.154/14).

Il contributo di solidarietà, (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.

L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

## **Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato**

Il massimale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l'anno 2015, è pari a € 67,14.

L'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice R809 (circolare Inps n.154/14).

## **Sportivi professionisti**

### **Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995**

Il massimale annuo è pari a € 100.324,00; il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 100.324,00 e fino all'importo annuo di € 731.362,00.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 46.123,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00). Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

### **Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995**

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 322,00 (massimale annuo/312).

Il contributo di solidarietà (1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 322,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.344,00.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00.

L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua (€ 46.123,00), posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Le informazioni relative all'eccedenza dei massimali retributivi giornalieri ovvero annui dovrà avvenire mediante la compilazione dell'elemento <EccMassSport>, recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport> (circolare Inps n.154/14).

## Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap

I valori di riferimento sono gli stessi di quelli previsti per la generalità dei dipendenti. Le particolarità riguardano il massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl

e delle aziende ospedaliere. L'importo del massimale contributivo è pari a € 182.874,00. Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai fini della contribuzione previdenziale per i trattamenti di fine servizio (Tfs/Tfr).

## Retribuzione annua in caso di congedo straordinario (art.42, co.5, D.Lgs. n.151/01)

Il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione non può eccedere € 47.446,00 per il 2015.

 **Euroconference**  
Centro Studi Lavoro e Previdenza

4 giornate intere

## CONTRATTI DI LAVORO | 28 CFP

**Bologna** dal 24 marzo

**Firenze** dal 19 marzo

**Milano** dal 23 marzo

**Padova** dal 19 marzo

**Trento** dal 20 marzo

**Treviso** dal 17 marzo

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 960,00 + IVA**

### I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ANTICIPATA

Iscrizioni **entro il 20° giorno** dall'inizio della sede prescelta

NO PRIVILEGE

BLU 

CLIENTI PRIVILEGE

GOLD 

PLATINUM 

€ 720,00 + IVA

€ 684,00 + IVA

€ 648,00 + IVA

€ 612,00 + IVA

Iscrizioni **fra il 10° e il 19° giorno** dall'inizio della sede prescelta

€ 816,00 + IVA

€ 775,00 + IVA

€ 734,00 + IVA

€ 694,00 + IVA

Iscrizioni **oltre il 10° giorno** dall'inizio della sede prescelta

€ 960,00 + IVA Nessuno sconto applicabile

**QUOTA "MASTER FIDELITY PROGRAM"** per iscrizioni **entro il 10° giorno** dall'inizio della sede prescelta

**€ 576,00 + IVA**

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel **periodo 2014** (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti

[ACCEDI AL SITO](#)